

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 4318 /9/11/2018 del 27.02.2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 5° - Ricerca, Assistenza tecnica, divulgazione agricola e altri servizi nelle aziende
(rif. nota prot. n. 4957 del 1 febbraio 2018)

Oggetto: Richiesta parere legale urgente.

1. Con la richiesta di parere in oggetto Codesto Dipartimento, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia "Ragusa" - (CORFILAC), *Ente sottoposto a vigilanza e controllo da parte di questo Dipartimento Regionale*, chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla posizione di una dipendente del Consorzio con contratto a tempo indeterminato e alla possibilità di rilasciarle un nulla osta per l'espletamento, di un incarico dirigenziale temporaneo, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Più specificatamente viene chiesto di chiarire se il Consorzio medesimo possa farsi rientrare tra le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, e se conseguentemente possa essere accolta la richiesta (avanzata dal predetto Ministero) di rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis de D.lgs. 165/2001.

Viene anche chiesto di chiarire se la qualificazione pubblicistica del consorzio – attribuita con Decreto Assessoriale - comporti automaticamente l'applicabilità allo stesso di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001.

La seconda questione che viene sottoposta riguarda la possibilità di concedere un " *nulla osta per*

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074828 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it
Avv.Responsabile :Marina Miceli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'gala', located in the bottom right corner of the page.

un periodo di aspettativa superiore al limite temporale di vigenza dell'Ente emittente e/o se lo stesso possa essere condizionato alla eventuale ulteriore proroga dell'Ente oltre tale la scadenza, attualmente fissata al 30.12.2018”

Riferito quanto sopra viene rappresentata la massima urgenza, *“atteso che un eventuale ritardo potrebbe ledere i diritti del soggetto interessato”*.

2. Con riferimento alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente si sottolinea che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, è un organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà o perplessità applicative e non anche a svolgere ulteriori attività riconducibili esclusivamente alle competenze della amministrazione attiva, quale la valutazione ex ante di atti di gestione, ovvero di procedure che si intendono adottare nell'ambito delle attività di esclusiva pertinenza.

Nel caso concreto, non solo non emerge quale sia il quesito di carattere generale sottoposto né viene indicato il motivato avviso del richiedente, ma per di più la richiesta riguarda un provvedimento che deve essere adottato non da un ramo dell'Amministrazione Regionale ma da un ente che, stante quanto riferito da codesto Dipartimento, è *“sottoposto a vigilanza e controllo”* dello stesso.

Purtuttavia nell'ottica di una fattiva collaborazione tra dipartimenti e preso atto delle ragioni di urgenza sottolineate nella richiesta si formulano le seguenti considerazioni di carattere generale.

Sembra che il primo quesito (e cioè se la qualificazione pubblicistica attribuita con il Decreto Assessoriale n. 3390 del 1996 comporti automaticamente l'applicazione al Consorzio di tutte le disposizioni contenute dal D.lgs n.165/2001) non possa che tradursi nella verifica della possibilità o meno di far rientrare il CORFILAC nella ampia categoria degli enti pubblici non economici annoverati dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001 tra i destinatari delle disposizioni in esso contenute.

Sul punto questo ufficio ha già espresso il proprio avviso con il recente parere n. 1724 del 23 gennaio 2018 ai cui contenuti si rinvia.

Quanto sopra premesso e con specifico riferimento al caso sottoposto - riguardante il conferimento di un incarico dirigenziale a soggetto esterno all'amministrazione conferente - si osserva che la procedura selettiva è stata bandita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con avviso del 10 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del D.Lgs 165/2001.

La disposizione ora richiamata ha natura di norma speciale e così dispone: “ *Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero dagli organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti*”.

Orbene all'esito della procedura di conferimento di incarico in argomento il Ministero, ritenendo il Corfilac amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2, (del d.lgs 165/2001), ha valutato la candidatura della dipendente del Consorzio idonea a soddisfare “ *ampiamente i requisiti richiesti dal citato Avviso del 10 ottobre 2017*”.

Unico adempimento richiesto al Corfilac, nell'ambito della procedura selettiva appena conclusa, è quello di rilasciare alla dirigente medesima il necessario nulla osta “*previo collocamento della medesima in posizione di fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, per la durata triennale dell'incarico, in conformità a quanto previsto dal comma 5 bis dell'art.19 del suddetto Decreto legislativo n. 165/2001*”.

Tale, unico, adempimento posto a carico dell'ente di provenienza della candidata è connesso al secondo quesito posto da Codesto Dipartimento e riguardante la possibilità di concedere l'aspettativa (così come richiesta dalla propria dipendente) ed il connesso nulla osta per un periodo superiore alla durata del Consorzio.

Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.

In primo luogo si concorda sulla natura del provvedimento che si intende adottare, e cioè la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita (restando esclusi a priori sia il collocamento fuori ruolo che il comando).

Riguardo alla durata del provvedimento deve, però, osservarsi che la natura stessa della aspettativa induce ad escludere che un ente a durata limitata, quale è il Corfilac, possa concederla per un periodo più lungo rispetto a quello (attualmente) previsto per la propria operatività.

Resta inteso che, qualora il Consorzio dovesse determinarsi per concedere comunque alla dipendente il periodo di aspettativa richiesto, potrebbe - sentito eventualmente il Ministero interessato - prevedere in seno al provvedimento la possibilità di rinnovo/prolungamento automatico della aspettativa per l'ipotesi in cui la durata dello stesso Ente venisse prorogata, eventualità che, ad oggi, non può essere esclusa.

Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

IL FUNZIONARIO AVVOCATO

(avv. Marina Miceli)

IL DIRIGENTE AVVOCATO

(avv. Vitalba Vaccaro)



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)